

27 marzo 2015

ORDINE DEGLI  
**INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA DI  
**TORINO**

# Integrazione delle competenze specialistiche

La responsabilità professionale  
disciplinata dalle leggi dello Stato

Ing. Lorenzo Buonomo  
Arch. Alessandra Sighinolfi

## Responsabilità del progettista

Solo all'inizio del secolo scorso l'attività del progettista è stata disciplinata da leggi dello Stato.

L'obbligo di firma dei progetti è stato introdotto:

- Nel **1939** per i progetti delle strutture in **cemento armato**
- Nel **1971** per i progetti delle strutture in **acciaio** o altri metalli.
- Nel **1990** per i progetti degli **impianti**.
- Solo nel **2010** per l'**integratore** delle competenze specialistiche.

## Tutela del titolo e norme per l'esercizio della professione

- *Legge 24 giugno 1923 n. 1395* – **Tutela del titolo e dell'esercizio professionale** degli ingegneri e degli architetti.
- *Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537* – **Regolamento per le professioni** d'ingegnere e di architetto.
- *Regio Decreto 3 settembre 1926 n. 1660* – Norme relative all'esercizio professionale e all'**iscrizione all'albo** degli architetti e dei tecnici costruttori delle nuove provincie.
- *Regio Decreto 27 ottobre 1927 n. 2145* – Il RD dispone la **separazione dell'albo degli ingegneri da quello degli architetti** (con la clausola del minimo di 25 iscritti).

- *Legge 18 dicembre 1927 n. 2536* – **Equiparazione di titoli** agli effetti dell'iscrizione all'albo degli **ingegneri e degli architetti**.
- *Legge 25 aprile 1938 n. 897* – Norme sulla **obbligatorietà dell'iscrizione agli albi** professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.
- *Regio Decreto 16 marzo 1942* – Approvazione del testo del **Codice Civile**.
- *D.lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382* – **Norme sui Consigli degli Ordini** e Collegi e sui **Consigli Nazionali**.
- *Legge 8 dicembre 1956 n. 1378* – **Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione**.

## La disciplina delle responsabilità professionali

### Progetto edilizio architettonico

- L'**urbanistica** in Italia conosce il primo esempio di **Piano Regolatore** nel **1884**, con l'opera dell'ingegner Cesare Berruto che compilò per la città di Milano il piano d'espansione oltre i Bastioni Spagnoli, oggi riconoscibile nella fascia tra la circonvallazione interna (sorta al posto delle vecchie mura) ed esterna.
- L'urbanistica diviene una disciplina **riconosciuta ufficialmente** negli anni **trenta** con il Razionalismo italiano e le nuove città di fondazione ad opera del regime fascista, alcune anche di alto livello urbanistico ed architettonico, come Portofino e Sabaudia. Nel **1942** viene emanata la **prima legge** generale italiana di **coordinamento urbanistico territoriale**.

## Progetto strutturale

- *Regio Decreto 167 novembre 1939 n. 2229* - Il “deposito in Prefettura” è limitato alle sole opere in **cemento armato**.
- *Legge 5 novembre 1971 n. 1086* – La così detta “denuncia al Genio Civile” ha esteso il controllo alle strutture **in acciaio** ed **altri metalli**.
- *Legge 2 febbraio 1974 n. 64* – La legge prevede che anche gli edifici a **struttura muraria** debbano essere realizzati nel rispetto di norme tecniche.

## Progetto di impianti

**Legge 1 marzo 1968** è composta da due soli articoli :

*Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici **devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.***

*Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) **si considerano costruiti a regola d'arte.***

*La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.*

*Data a Roma, addì 1° marzo 1968.*

La legge del 5 marzo **1990** n. 46 introduce **l'obbligo di firma** da parte di un professionista abilitato.

Fino ad allora non vi erano organi di vigilanza preposti al controllo preventivo.

Solo in caso di disastri, a posteriori, la Magistratura individuava e sanzionava le eventuali responsabilità.




La necessità di disciplinare il coordinamento e di distribuire le rispettive responsabilità professionali era da tempo sentita.

Nel **1997** la UTET ha pubblicato il “DIRITTO PER ARCHITETTI GEOMETRI INGEGNERI”.

*“Per una corretta integrazione delle varie categorie di progetto, sviluppati da differenti progettisti, è **opportuna la presenza di un professionista coordinatore**, che definisca le responsabilità individuali dei singoli progettisti ed assuma la responsabilità globale del progetto”.*

L’obbligo della figura dell’**integratore delle competenze specialistiche** è stato introdotto in Italia nel **2010** con il DPR 207/ 2010.



## Integratore delle competenze specialistiche

*L'articolo 266 del Regolamento **207/2010** dispone che venga indicato nell'offerta per la partecipazione alle gare di Lavori Pubblici "l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l'indicazione **del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche**".*

### Danni conseguenti a errori del progettista:

- Sotto il profilo *penale* → danni alla collettività
- Sotto il profilo *civilistico* → danni economico patrimoniali al Cliente

### Responsabilità delle tre figure che concorrono alla realizzazione dell'opera:

- Il Progettista → responsabilità di *risultato*
- Il Direttore dei Lavori → responsabilità di *prestazione*
- Il Costruttore → responsabilità di *risultato*




Come progettato  
dall'Ufficio Tecnico



Come richiesto  
dall'Ufficio Commerciale




Come ordinato  
dall'Ufficio Acquisti



Come costruito  
dall'Officina



Come adattato  
dall'Ufficio Montaggi



Come lo richiedeva  
il Cliente

L' **“integratore della competenze specialistiche”** ha un ruolo determinante nello sviluppo del progetto alla stregua di un Direttore d'Orchestra.

Se un concerto è apprezzato o meno dal pubblico il merito/demerito è del Direttore dell'Orchestra.

E' il Direttore d'Orchestra che riceve gli applausi o i fischi del pubblico.

Sono i Claudio Abbado o i Zubin Metha che coordinano i toni e le intensità del suono dei violini e dei fiati.

E' il **coordinamento** e l'**integrazione** che fa la **differenza** tra una rappresentazione dozzinale ed una di successo.

I Professori d'Orchestra sono responsabili delle note stonate prodotte dal loro strumento ma non dell'armonia dei suoni emessi dagli archi, dai fiati o dalle percussioni.

Fuori di metafora la figura dell'integratore delle competenze specialistiche, prevista dall'art. 266 del dpr 207/2010, ha la responsabilità:

- di risolvere le interferenze tra le differenti categorie di opere che compongono il progetto;
- di mediare (in termini tecnico economici) tra le soluzioni ottimali per ciascuna categoria, spesso in contrasto.

L' **“integratore delle competenze specialistiche”**, oltre a risolvere le interferenze, ha anche la responsabilità di coordinare e verificare che lo sviluppo del progetto avanzi in modo coordinato e progressivo nelle differenti categorie di opere che lo compongono.